



XI CONSILIATURA 2023 -2028

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

*Rassegna normativa nazionale in vigore
relativa ai servizi sociali
(dalla riforma della Legge 328/2000 ad oggi)*

17 Novembre 2025

Rassegna normativa nazionale in vigore relativa ai servizi sociali (dalla riforma della Legge 328/2000 ad oggi)

Gli ambiti della rassegna normativa sono: I) Norme applicative della legge 8 novembre 2000, n. 328 *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*; II) Disciplina dei servizi sociali e *governance*; III) Interventi e servizi settoriali.

I) Norme applicative della legge 8 novembre 2000, n. 328 *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*

D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 - *Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.*

Con il presente Decreto le Istituzioni che svolgevano attività di erogazione di servizi assistenziali si sono trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona.

D.Lgs. 21 maggio 2001, n. 308 - *Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328.*

Sono ivi stabiliti i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale.

II) Disciplina dei servizi sociali e *governance*;

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, la quale ha ricondotto la materia dei servizi sociali nella potestà legislativa residuale delle Regioni (art. 117, co.4, Cost.), fatta eccezione per la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, co.2 lett. m).

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* (conv. con mod. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) che istituisce il Casellario dell'assistenza presso l'INPS.

Decreto ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 - *Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Questo Decreto stabilisce le modalità di gestione e comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi socio-sanitari. Il decreto, fra l'altro, specifica le regole tecniche per garantire la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del Casellario, che include la banca dati delle prestazioni sociali agevolate.

D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) – art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore)

“ In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.”

L.15 marzo 2017, n. 33 - *«Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*

D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 – *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.*

Con la Legge ed il Decreto applicativo si introduce una misura nazionale contro la

povertà collegata ai servizi sociali comunali (Reddito di inclusione). Si prevede l'istituzione del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS), si introduce la riforma della *governance* del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), si prevede che la programmazione relativa alle politiche sociali sia oggetto di Piani ad *hoc*, la cui elaborazione è in capo alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

D. L. 28 gennaio 2019, n. 4 - *Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni* - **convertito con Legge 28 marzo 2019, n. 26** - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.*

Questo Decreto ha previsto l'istituzione del Reddito di cittadinanza (con la legge di Bilancio 2023, art. 1, co. 318 l. 29 dicembre 2022, n. 197, è stata disposta, a decorrere dal 2024, l'abolizione del reddito di cittadinanza. In particolare, si è stabilito, che "a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati".-Esso prevedeva un ruolo centrale per i servizi sociali comunali nella presa in carico dei beneficiari.

Con la Legge di conversione si è confermato: l'istituzione del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza a partire da aprile 2019; il Reddito di cittadinanza come misura a sostegno del diritto al lavoro, per contrastare povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale, con finalità di inserimento sociale e lavorativo.

Con essa si è, altresì, definita composizione del beneficio economico, distinguendo una componente per l'integrazione del reddito e una componente per chi risiede in affitto o con mutuo per la prima casa. Tale Legge contiene norme specifiche per lo strumento "Quota 100" (quale pensione anticipata basata su requisiti ben definiti). La Legge è stata, infine, necessaria per dare attuazione completa alla riforma, che prevedeva più di venti decreti attuativi per la sua piena realizzazione.

Ampie sezioni di queste disposizioni sono state oggetto di significative novazioni.

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. 18/07/2020, n. 180) *(tra le modifiche recenti più recenti si rammenta il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Il provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2025 ed è stato convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 (in G.U. 09/08/2025, n. 184)*

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (cd. Decreto Rilancio).
In particolare, si segnalano:

- Art. 89 "Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali" - Stabilisce le modalità di rendicontazione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale da parte di Regioni, ambiti

territoriali e Comuni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le risorse devono essere utilizzate per garantire i servizi sociali essenziali, anche durante l'emergenza epidemiologica (la modifica, apportata nel 2025, riguarda lo slittamento al 2027 dell'applicazione delle modalità di rendicontazione).

- Art. 104 "Assistenza e servizi per la disabilità" - Prevede un incremento di 90 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze e di 20 milioni di euro per il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le risorse sono destinate a potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti, nonché a sostenere coloro che se ne prendono cura.
- Art. 105 "Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa" - Destina 150 milioni di euro, per l'anno 2020, ai Comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a realizzare centri estivi e attività educative per i minori, al fine di contrastare la povertà educativa acuita dall'emergenza COVID-19.
- Art. 109 "Servizi delle pubbliche amministrazioni" - Sostituisce l'articolo 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni possano erogare prestazioni individuali domiciliari, anche a distanza, in favore degli utenti già beneficiari dei servizi sospesi.

L. 30 dicembre 2020, n. 178 - *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.*

Con l'art. 1, commi 797-802 si introduce un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali, definisce un rapporto minimo di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti e un obiettivo di servizio di 1 ogni 4.000 abitanti. Si fissano contributi economici a favore degli ATS per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, incentivando il raggiungimento di tali standard.

D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 - *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (cd. Decreto Sostegni).* Con tale Decreto sono state introdotte misure urgenti per sostenere le imprese, l'economia, il lavoro, la salute e i servizi territoriali, collegate all'emergenza da COVID-19. Gli ambiti principali di azione sono: a) sostegno alle imprese con aiuti economici e fiscali per le attività colpite dalla pandemia; b) lavoro e occupazione con misure volte a tutelare i lavoratori e favorire l'occupazione; c) rafforzamento dei servizi territoriali e delle politiche sanitarie, con particolare riferimento all'implementazione di misure volte a contrastare il rischio sanitario, garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali, assicurare il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale e gli approvvigionamenti per incrementare le capacità di prevenzione,

diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale.

D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (cd. Decreto Sostegni-bis).

Con tale provvedimento legislativo sono state previste ulteriori misure urgenti per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid-19, rivolte in particolare a imprese, lavoratori, giovani, sanità e servizi territoriali. Il Decreto ha introdotto aiuti come i contributi a fondo perduto per le attività economiche, indennità di per specifiche categorie di lavoratori.

Il Decreto ha: a) previsto l'erogazione di ulteriori contributi a fondo perduto per le imprese e i professionisti che avevano già ricevuto l'aiuto previsto dal precedente decreto "Sostegni"; b) introdotto indennità per diverse categorie di lavoratori colpiti dalla crisi, tra cui autonomi, stagionali, intermittenti, subordinati e lavoratori dello spettacolo; c) nuove misure in campo sociale, sanitario e territoriale per contrastare l'emergenza sanitaria. Nello specifico, si tratta di più misure volte a: potenziare il monitoraggio e le prestazioni sanitarie per gli ex pazienti che hanno contratto il covid/19 (a carico del SSN e delle Regioni e Province); rafforzare alcuni servizi territoriali e ospedalieri (in particolare per l'infanzia e l'adolescenza- in età scolare - e i pazienti oncologici); incrementare i servizi prestati dai Dipartimenti di prevenzione; potenziare i servizi socio-sanitari e assistenziali in favore di anziani non autosufficienti o disabili; attuare interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro e ulteriori misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa; attivare le azioni volte a favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza pandemica.

L. 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 - Art. 1 commi 159 – 171

In tali commi si: a) definisce il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS); b) individuano gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale dimensione territoriale e organizzativa necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS.

III) Interventi e servizi settoriali

L. 22 giugno 2016, n. 112 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Tale Legge è nota come Legge "Dopo di Noi" e mira a garantire tutele e assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche a seguito del venir meno

della famiglia d'origine. La Legge istituisce un Fondo per l'assistenza, promuove la realizzazione di progetti di vita personalizzati e prevede misure per favorire l'autonomia e l'indipendenza, come interventi di residenzialità e di sviluppo delle competenze. Tale Legge prevede, tra gli altri, l'istituzione di un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per finanziare interventi di assistenza e inclusione al fine di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità grave; la realizzazione di misure di supporto (tra cui la detraibilità fiscale dei premi assicurativi stipulati a tutela di persone con disabilità grave) mediante il coinvolgimento diretto delle parti interessate (persona con disabilità, genitori o tutori nella definizione dei progetti di vita e delle misure di supporto).

Gli obiettivi principali di questa Legge includono: garantire la continuità della vita della persona con disabilità grave; assicurare una vita autonoma e indipendente anche in assenza del supporto familiare; promuovere l'inclusione sociale e il benessere complessivo.

DECRETO Interministeriale del 23 novembre 2016 emanato per rendere operativa la [Legge sul Dopo di Noi](#) (Legge 112/2016) e stabilire la ripartizione delle risorse. Passaggio fondamentale per l'attuazione della legge stessa.

L. 22 dicembre 2021, n. 227 - Delega al Governo in materia di disabilità.

Con questa Legge delega si è affidato al Governo il compito di riorganizzare la normativa italiana in materia di disabilità, con l'obiettivo di renderla più coerente con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Questa riforma ha determinato l'adozione di vari decreti legislativi con cui si è: definita la condizione di disabilità; b) innovato il contenuto della definizione di disabilità (basata sul funzionamento e la salute, ICF, e sulla valutazione multidimensionale, superando le precedenti classificazioni); c) introdotta la valutazione multidimensionale per il progetto di vita, al fine di garantire l'autodeterminazione della persona con disabilità e il diritto alla vita indipendente, all'inclusione sociale e lavorativa; d) si è istituita l'Autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità. I decreti legislativi previsti al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:

Un ulteriore obiettivo riguarda la riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione. Questa legge delega ha dato il via a un processo di attuazione attraverso diversi decreti legislativi, tra cui:

- [D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62](#): definisce la condizione di disabilità, la valutazione di base e multidimensionale, l'accomodamento ragionevole e il progetto di vita individuale.
- [D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20](#): istituisce l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
- [D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222](#): dispone la riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità.

Infine, questa Legge delega si inserisce all'interno del Pnrr come parte della Missione 5, ossia tra le riforme come "*Legge quadro per le disabilità*", finalizzata a realizzare una riforma strutturale del sistema della disabilità in Italia.

Decreto-Legge n. 48 del 2023 - *Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro* (c.d. decreto lavoro), convertito con mod. dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

Istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione (ADI) quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Una volta presentata all'INPS l'istanza per l'erogazione del beneficio, l'interessato deve presentarsi – a pena di decadenza – presso i servizi sociali per la sottoscrizione, entro 120 giorni, del patto di attivazione digitale.

L. 23 marzo 2023, n. 33 - *Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane e D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 - Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33 ed il D.lgs 30 aprile 2025, n.93 integrativo e correttivo*

Con questa Legge delega si è avviata una riforma complessiva del sistema di assistenza per gli anziani in Italia, concentrandosi su dignità, autonomia, inclusione sociale e cura della non autosufficienza. Si è istituito il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) e si è delegato il Governo a emanare decreti attuativi entro il 2024. Gli obiettivi includono il potenziamento dell'assistenza domiciliare, il sostegno ai *caregiver* familiari, l'invecchiamento attivo e la prevenzione delle fragilità, in linea con gli obiettivi del PNRR. La Legge mira, oltre a promuovere la dignità e l'autonomia delle persone anziane, a sostenere le azioni di inclusione sociale e invecchiamento attivo.

La Legge delega ha, altresì, l'intendimento di: a) incoraggiare misure per l'inclusione sociale degli anziani e la prevenzione della fragilità; b) istituire il Sistema Nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), come modalità organizzativa permanente per il governo unitario delle misure pubbliche, c) potenziare l'assistenza domiciliare, integrando i servizi ADI e SAD, e a migliorare l'accesso alle cure palliative; d) sostenere i *caregiver* con un riconoscimento e supporto concreto; e) riordinare e coordinare le politiche di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti.

Al riguardo il provvedimento attuativo è il Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29 e sue successive correzioni ed integrazioni, che contiene il riferimento a ulteriori provvedimenti applicativi.